

10747

16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Aurelio Cappabianca Presidente

Dott. Camilla Di Iasi Consigliere

Dott. Massimo Ferro Consigliere

Dott. Giulia Iofrida Consigliere rel.

Dott. Roberta Crucitti Consigliere

ha pronunciato la seguente:

IRPEF

R.G.N.12587/2008

Cron. 10747

Rep.

Ud. 26/02/2014

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

[REDACTED], elettivamente domiciliato in Roma
Via Baldo degli Ubaldi 66, presso lo studio
dell'Avv.to Simona Rinaldi Gallicani, e
rappresentato e difeso dall'Avv.to Remigio Fiorillo
in forza di procura speciale a margine del ricorso

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore
p.t., domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12,
presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la
rappresenta e difende ex lege

- contro ricorrente -

e

Equitalia Polis (insegna Gestline spa), in persona
del legale rappresentante p.t.,

- intimata -

avverso la sentenza n. 80/07/2007 della Commissione
Tributaria regionale della Campania, depositata il
6/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 26/02/2014 dal Consigliere
Dott. Giulia Iofrida;

Belfiore



udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Umberto Apice, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.

Ritenuto in fatto

[REDACTED] propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Polis spa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 80/07/2007, depositata in data 6/03/2007, con la quale - in una controversia concernente l'impugnazione di un avviso di accertamento emesso, ai sensi dell'art.38 comma 5° DPR 600/1973, a carico del contribuente, coltivatore diretto, in relazione alla maggiore IRPEF dovuta per l'anno d'imposta 1997, a seguito di rideterminazione sintetica del reddito imponibile - è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d'appello hanno sostenuto che, essendo consentito all'Amministrazione finanziaria procedere con metodo sintetico alla rettifica del reddito dichiarato da un coltivatore diretto, comprensivo del solo reddito agrario dal fondo da lui stesso condotto, in presenza di elementi indiziari di ulteriori redditi, salva la prova contraria offerta dal contribuente stesso, nella fattispecie, il Pesce non aveva fornito prove idonee a contrastare le presunzioni su cui l'accertamento si fondava, essendosi limitato a produrre una consulenza tecnica di parte, "generica ed atta a dimostrare la sola potenzialità produttiva di un fondo", laddove l'entità del reddito prodotto nel 1997 doveva essere dimostrata con "la documentazione relativa all'IVA".

Officiale



La sola Agenzia delle Entrate ha depositato
controricorso.

Considerato in diritto

Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, ex art.360 n. 3 c.p.c., una violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, in relazione agli artt.38 e 41 DPR 600/1973 e 2697 c.c., deducendo che, mentre i giudici tributari hanno addossato sul contribuente l'onere di provare che il maggior reddito presunto derivava da attività agraria, per potere procedere ad un accertamento sintetico nei confronti di un coltivatore diretto, è l'Amministrazione finanziaria a dover provare l'esistenza di redditi diversi da quello agricolo. Con il terzo motivo il Pesce invoca poi un *error in procedendo*, ex art.360 n. 4 c.p.c., lamentando la nullità della sentenza per omesso esame, ai sensi dell'art.112 c.p.c., di due motivi di appello inerenti alla mancata prova, da parte dell'Ufficio finanziario, di redditi differenti da quello agricolo.

I due motivi, trattati congiuntamente, sono infondati.

Invero, costituisce principio consolidato di questa Corte (Cass.7505/2003; Cass.6952/2006; Cass. 10385/2009; Cass. 9313/2010) quello secondo il quale, ai sensi dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e del d.m. 21 luglio 1983, l'Amministrazione delle finanze "può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale - determinati in base agli estimi catastali - del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale

■ ■ ■

prospettata dal contribuente (disponibilità di autoveicoli non inerenti all'attività agricola, tenore di vita, ecc.) si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrono a formare l'imponibile complessivo", incombendo, in tal caso, a norma del sesto comma dell'art. 38, "al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili, o separatamente tassate".

In sostanza, la disponibilità di autovetture, come degli altri beni previsti dal D.P.R. 600, art. 2, costituisce una "presunzione di "capacità contributiva" da qualificare "legale" ai sensi dell'art. 2728 cod. civ., perché è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità l'esistenza di una "capacità contributiva"" (Cass. 7410/2011).

Pertanto, il giudice tributario, una volta accertata l'effettività fattuale degli specifici "elementi indicatori di capacità contributiva" esposti dall'Ufficio, può soltanto valutare se il contribuente offre prova in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile o perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso dei beni indicati dalla norma (Cass. 16284/2007).

Ora, i giudici d'appello hanno fatto corretta applicazione di tali principi di diritto, ritenendo, con un giudizio in fatto, insindacabile al di fuori dei limiti dati dal controllo sulla completezza e logicità della motivazione, che gli elementi probatori offerti dal contribuente non

Loffredo



fossero sufficienti a vincere le presunzioni di maggiore capacità reddituale offerte dall'Amministrazione.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce infine un vizio di omessa motivazione in ordine ad un punto decisivo e controverso, ex art.360 n. 5 c.p.c., in quanto i giudici tributari non hanno specificato quali elementi facevano presumere la provenienza "non agraria" del maggior reddito accertato.

Va precisato che i giudici d'appello hanno ritenuto che il [redacted] non avesse giustificato documentalmente il maggior reddito accertato dall'Ufficio (sulla base di elementi "estranei alla configurazione reddituale" del medesimo, quali la proprietà di un'autovettura e di un appartamento), avendo allegato una consulenza tecnica di parte, dalla quale si poteva desumere soltanto la "potenziale capacità di sfruttamento" del fondo agricolo.

Il motivo è inammissibile, per sua inadeguatezza con riferimento alla seconda parte dell'art. 366 bis c.p.c. (applicabile *ratione temporis*), a norma del quale il motivo di censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. deve contenere una indicazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare nella esposizione chiara e sintetica del fatto controverso e decisivo, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria. Secondo la giurisprudenza di legittimità l'onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è viziata deve essere adempiuto non soltanto attraverso un'illustrazione del relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, un'indicazione

Cofusa



SENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

riassuntiva e sintetica, che costituisca un "quid pluris" rispetto all'esposizione del motivo e consenta al giudice di valutare immediatamente l'ammissibilità del ricorso (v. cass. 8897 del 2008; Cass. 28242/2013).

Deve ancora evidenziarsi che tale indicazione deve sempre avere ad oggetto un fatto preciso, inteso sia in senso naturalistico che normativo, ossia un fatto "principale" o eventualmente anche "secondario", purché controverso e decisivo.

Nella specie, manca del tutto tale individuazione di un fatto preciso, rispetto al quale la motivazione risulti viziata, nonché l'evidenziazione della carattere decisivo e della natura controversa del medesimo.

Per tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali del presente giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. 140/2012, attuativo della prescrizione contenuta nell'art.9, comma 2°, d.l. 1/2012, convertito dalla l. 271/2012 (Cass.S.U. 17405/2012), seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.400,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile, il 26/02/2014.

Il Presidente

Il Consigliere est.

Il Funzionario Giudiziario
Massimo Marzocca

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 16 MAG. 2014



Il Funzionario Giudiziario
Massimo Marzocca